Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 29

13ª COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio, ambiente, beni ambientali)

INTERROGAZIONI

237ª seduta: giovedì 23 giugno 2016

Presidenza del vice presidente ZIZZA

IN 0741
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . .*Pag.* 3, 5
DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare* . . 3
FASIOLO *(PD)* 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Degani.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02863, presentata dalla senatrice Fasiolo.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente Direzione generale di competenza, in via preliminare si deve evidenziare come nel nostro Paese già da tempo è stata posta particolare attenzione alle problematiche in questione, prima con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 1991 concernente «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», disposto ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivamente con la legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447. Tali misure hanno stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, regolamentando la materia relativa all'inquinamento acustico, stabilendone e attribuendone precise competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni.

In particolare, la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ha attribuito allo Stato l'onere della produzione normativa, compito questo adempiuto attraverso l'emanazione di numerosi regolamenti attuativi che definiscono, tra gli altri, l'obbligo per i Comuni di classificare il proprio territorio tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso e indicando le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, per l'applicazione dei valori limite, i valori limite e la regolamentazione della rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e aeroportuali, oltre che la regolamentazione delle modalità di determinazione delle diverse tipologie di rumore per una corretta applicazione degli stessi valori limite.

I decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, hanno regolamentato i metodi di determinazione dei livelli sonori e i pertinenti valori limite per le differenti sorgenti di rumore, quali le infrastrutture dei tra-

sporti, le industrie e le attività antropiche in genere, tra cui quelle di pubblico spettacolo e temporanee.

La stessa legge 26 ottobre 1995, n. 447, ha inoltre stabilito che le Regioni definiscano i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, nonché le modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo della classificazione stessa; i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni; le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; le procedure e i criteri per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico; le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi; l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo.

L'effettivo onere dello svolgimento dei controlli a livello locale viene posto in capo ai Comuni, cui la legge 26 ottobre 1995, n. 447, attribuisce competenze anche in materia di redazione del piano di classificazione del territorio comunale, di adozione dei piani di risanamento acustico in caso di superamento dei valori limite, di adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico e di autorizzazione di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

La citata legge n. 447 del 1995, al fine di garantire una puntuale applicazione della normativa, prevede la possibilità di emanare ordinanze aventi lo scopo di inibire parzialmente o totalmente le emissioni rumorose non conformi alla normativa e un quadro sanzionatorio per chi non ottempera alle disposizioni normative.

Il Ministero dell'ambiente, in ottemperanza alla stessa legge 26 ottobre 1995, n. 447, provvede a destinare ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico il 70 per cento della sanzioni comminate per le trasgressioni normative legate all'acustica ambientale.

Successivamente, solo nel 2005, in questo quadro normativo è andato a inserirsi il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», che interviene però soltanto sulle infrastrutture dei trasporti principali quali strade con più di tre milioni di veicoli annui, ferrovie con più di 30.000 convogli annui e aeroporti con più di 50.000 movimenti annui e sugli agglomerati con più di 100.000 abitanti, non andando a tutelare l'intero territorio nazionale, come invece opera la legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale decreto legislativo introduce, in maniera innovativa, la partecipazione della popolazione ai vari processi decisionali relativi alla pianificazione degli interventi di mitigazione del rumore ambientale.

Peraltro recentemente il Governo ha evidenziato la necessità di un aggiornamento e di un'armonizzazione della normativa nazionale con

quella comunitaria, ottenendo dal Parlamento, con la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*», delega ad attuare modifiche al vigente apparato legislativo in materia di rumore. Il Ministero dell'ambiente, in ottemperanza a tale delega, sta provvedendo alla stesura dei relativi decreti legislativi che saranno a breve presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ultimo occorre evidenziare che in data 15 giugno 2016 è stata definitivamente approvata la legge volta ad istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata ad armonizzare, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, le attività delle agenzie sul territorio, nonché a realizzare un sistema integrato di controlli coordinati dall'ISPRA. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono principalmente volte a rendere omogenee, attraverso norme tecniche vincolanti, le attività del Sistema nazionale e a disciplinare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

FASIOLO *(PD)*. Ringrazio il Ministero dell'ambiente per la sollecitudine veramente straordinaria con cui ha dato risposta alla mia interrogazione, che è stata pubblicata il 18 maggio. Una risposta così tempestiva è quanto meno da elogiare, anche perché una tale rapidità è alquanto insolita. Quindi i miei complimenti da questo punto di vista.

La risposta all'interrogazione è molto articolata e mi riservo naturalmente di approfondirne le parti in quanto non è sufficiente una lettura per capirne il peso e tutti i possibili risvolti. È molto esauriente, anzi è esaustiva nel dettaglio. Certo è che ritengo necessario approfondire un aspetto, ossia chi controlla il controllore. Non è semplice, nel senso che il Comune dovrebbe farsene carico e i Comuni dovrebbero essere sanzionati qualora il loro comportamento sia di inerzia rispetto a questo fenomeno. L'ISPRA deve fare il suo lavoro, però alla fine è importante che ci sia un effettivo recepimento perché diventino efficaci le misure così positive contenute nei dispositivi normativi e che ci siano interventi rigorosi per contrastare le violazioni a tutela dei cittadini. Mi pare che tutto ciò sia assolutamente contenuto nella norma.

Mi dichiaro pertanto soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 8,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

FASIOLO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* – Premesso che:

il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei *pro tempore* del Governo Monti, Enzo Moavero Milanesi, approvava 2 disegni di legge (AS n. 587 e n. 588), volti a recepire quanto era stato allora adottato a livello europeo e a porre fine a numerose procedure d'infrazione, che avrebbero potuto determinare sanzioni a carico del nostro Paese;

tra questi interventi figurava quello relativo al miglioramento della tutela contro l'inquinamento acustico, che ha raggiunto livelli elevati in molti Paesi europei ed è responsabile di gravi problemi alla salute;

in forza di tale normativa, gli Stati membri sono tenuti a registrare i livelli di rumore nelle città, negli aeroporti e lungo le strade e i collegamenti ferroviari, a proporre piani d'azione per gestire e ridurre i *decibel* e ad informare il pubblico sull'impatto dell'inquinamento acustico;

il traffico stradale è una delle fonti primarie di rumore nelle città ed espone ogni giorno quasi 70 milioni di cittadini europei a livelli di inquinamento che superano i 55 *decibel*. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), un'esposizione prolungata a tali livelli può aumentare la pressione sanguigna ed essere concausa di infarto;

l'inquinamento acustico ha anche un forte impatto sulla qualità del sonno, per il quale l'OMS raccomanda un rumore di fondo inferiore ai 30 *decibel*, con singoli rumori che non superino i 45 *decibel*, mentre circa 50 milioni di persone, residenti nelle aree urbane, sono esposti nelle ore notturne a livelli molto più elevati di rumore;

tra i problemi più gravi, dunque, oltre alla perdita del sonno, vi sono l'insorgenza di acufeni (percezione di rumori fastidiosi, sulla quale la firmataria del presente atto ha già presentato un'interrogazione), disturbi alla salute mentale e *stress*. Il rumore, inoltre, può anche influire sulle prestazioni professionali e sulle attività scolastiche;

considerato, inoltre, che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha ritenuto che la mancata adozione da parte delle autorità nazionali delle misure positive, finalizzate a tutelare i cittadini dall'inquinamento acustico, provocato da bar, *pub* e discoteche configura una violazione dell'art. 8 della CEDU (sentenza Moreno Gomez contro Spagna, 2004);

la Corte ha, in tale sede, confermato un'interpretazione estensiva dell'art. 8 («Diritto al rispetto della vita privata e familiare»), facendo rientrare nell'alveo dello stesso non solo il diritto dell'individuo a non su-

bire violazioni di carattere materiale del domicilio e della vita privata, ma anche il diritto di vivere al riparo da interferenze che si riflettano sulla tranquillità personale e sullo stato di salute (Application 4143/02);

considerato, infine, che:

nonostante l'esistenza di norme nazionali ed europee, nel nostro Paese i limiti imposti vengono per lo più disattesi;

alcuni sindaci permettono, negligentemente, manifestazioni musicali o di altro genere che, ben oltre gli orari consentiti, producono un alto livello di inquinamento acustico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), affinché eserciti azioni che pongano rimedio all'inerzia delle amministrazioni;

se siano state adottate misure per gestire e ridurre l'inquinamento acustico, nonché per informare i cittadini sull'impatto di quest'ultimo;

se intendano porre in essere interventi più rigorosi per contrastare le violazioni riscontrate e tutelare così i cittadini.

(3-02863)

€ 1,00